



FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Segreteria Provinciale di Trieste

Corso Italia, 21 - 34122 Trieste

tel. 040 3476356 - email samgildatrieste@gmail.com

Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico
con cortese richiesta di inoltrò
alla RSU d'Istituto
con cortese richiesta di affissione
all'Albo sindacale

Oggetto: COI / COE

Con riferimento all'oggetto ed alla luce di alcune situazioni emerse recentemente, si richiamano alcuni aspetti normativi connessi. Innanzitutto si osserva che la normativa che regola le cattedre COI e COE è contenuta nel vigente CCNI sulla mobilità, in particolare all'art. 11.

Riassumendo i punti fondamentali:

1. L'assegnazione di un docente ad una COE sia per trasferimento volontario (e in tal caso avrà barrato la disponibilità al trasferimento su COE nella domanda di trasferimento), come pure per posizione in graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari (o graduatoria di Istituto, a seguito di contrazione di organico), lo vincola alla medesima fin tanto che la stessa esiste. Quindi a prescindere dal fatto che, nel frattempo, siano subentrati o vi siano già colleghi in posizione inferiore in graduatoria di Istituto.
2. In presenza di una contrazione di classi in una scuola, l'UAT può costituire una COE completando lo spezzone orario mancante con spezzoni di altre scuole. Si noti che in questo frangente il docente non è considerato perdente posto (o soprannumerario) e resta titolare nella sua scuola, pur con il completamento in altra/e scuola/e (il limite è di massimo tre scuole su due comuni diversi). Se la COE è di nuova istituzione (COE ex-novo) deve, necessariamente, essere attribuita al docente in coda alla graduatoria interna di Istituto. Se, nel successivo anno scolastico, l'organico della scuola subisce una ulteriore contrazione e l'UAT non riesce a costituire un'altra COE, egli può diventare soprannumerario; in caso contrario (aumento delle classi) la cattedra tornerà ad essere interna (COI); stesso dicasi se, a contesto invariato, l'UAT riesce a costituire una COE con diversa composizione (cioè su un'altra scuola). Anche in questo caso, non ci sarà esubero.
3. È il caso di precisare che, con riguardo alla contrazione di orario di una COE (anche al di sotto del 50% delle 18 ore della cattedra, ma sempre superiore o uguale ad 1/3, ossia 6 ore di spezzone), salvo la disponibilità da parte dell'USR di formare una cattedra di 18 ore con altri - al massimo - 2 spezzoni orari su altra/e scuola/e, il docente rimarrà titolare su COE nella sua scuola. Il fine è infatti quello di preservarne la titolarità e, pertanto, egli non risulterà soprannumerario.
4. Qualora, solo e soltanto se, la contrazione di ore dovesse scendere al di sotto delle 6 ore (1/3 delle ore totali della cattedra), oppure l'USR non riuscisse a formare una cattedra col completamento orario su altra/e scuola/e, il docente perderebbe la titolarità e si parlerebbe di docente soprannumerario (o perdente posto) e, per effetto della contrazione d'organico, subentrerebbe il "trasferimento d'ufficio" (con contestuale sparizione della attuale COE esistente). In questo caso si andrebbe a guardare la graduatoria interna d'istituto ed il docente trasferito sarebbe quello posizionato all'ultimo posto. Evidentemente, il tutto, rispettando le tempistiche stabilite dal CCNI sulla mobilità.
5. Quasi superfluo osservare che salvo le situazioni limite qui illustrate resta sempre il vincolo della continuità didattica.

Si invitano pertanto i colleghi a segnalarci eventuali difformità rispetto a quanto indicato, come pure l'eventuale discontinuità delle nostre comunicazioni all'albo sindacale (cartaceo e/o elettronico).
Restiamo a disposizione presso i nostri uffici il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 (dalle 9.00 alle 11.00 nei mesi di luglio e agosto).

Distinti saluti

Trieste, 19/06/2025

Il Coordinatore Provinciale FGU
Flavia Marsilli

